

Regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in medicina veterinaria

ARTICOLO 1 (Disposizioni generali)

1. La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI) con il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di valutazione dell'aggiornamento professionale degli iscritti all'Albo dei medici veterinari italiani ai sensi della normativa vigente nonché conformemente ai principi del Codice Deontologico.

2. Gli iscritti all'Albo hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria preparazione e competenza professionale, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività e ciò al fine di garantire la qualità e l'efficienza delle loro prestazioni professionali, nell'interesse dell'utente e della collettività.

3. La violazione dell'obbligo della formazione è condotta idonea ad integrare un illecito disciplinare sanzionabile sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.

ARTICOLO 2 (Aggiornamento professionale)

1. Ai fini del presente Regolamento la FNOVI riconosce:

a) l'educazione continua in medicina veterinaria – Sistema ECM;

b) l'attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali che non risultasse già valorizzata nel sistema ECM, riconducibile all'espressione Sviluppo Professionale Continuo (SPC).

2. Il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) oggettiva la misurazione della formazione continua, ma non è sinonimo di aggiornamento professionale e di quest'ultimo non ne ricomprende tutte le forme, espressioni ed erogazioni possibili ed esistenti.

3. Il sistema Sviluppo Professionale Continuo (SPC) rimedia all'attuale offerta ECM che risulta solo parzialmente idonea a garantire il soddisfacimento degli obblighi formativi dei medici veterinari.

ARTICOLO 3 (Educazione continua in medicina veterinaria – Sistema ECM)

1. Si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. FNOVI e Ordini territoriali promuovono ed incentivano attività di aggiornamento e formazione in modalità residenziale, sul campo e formazione a distanza accreditata nel

sistema di Educazione continua anche tramite il provider ProfConServizi, che consorzia Federazione Nazionale e Ordini provinciali.

ARTICOLO 4 (Sviluppo Professionale Continuo - SPC)

1. La FNOVI definisce Sviluppo Professionale Continuo – (SPC) valutabile come aggiornamento professionale in medicina veterinaria ogni attività di aggiornamento professionale così caratterizzata:

a) gli ‘erogatori di formazione’ sono la stessa FNOVI, gli Ordini territoriali dei medici veterinari, le Federazioni regionali degli Ordini laddove costituite, il Ministero della Salute, le Università, le Regioni, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e gli IZZSS, l’ISS, le Società scientifiche che già operano nel sistema ECM, le Società presenti nell’Elenco delle Società scientifiche e delle Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24. Gli ‘erogatori di formazione’ non ricompresi nella presente elencazione, possono rivolgere espressa istanza alla FNOVI dimostrando di disporre di rigore scientifico, di comprovata competenza professionale, di affidabilità e solidità organizzativa. La FNOVI valuta le istanze pervenute secondo criteri definiti nel dettaglio da apposita delibera regolamentare adottata entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Nazionale;

b) la partecipazione all’aggiornamento professionale deve essere documentata da apposito attestato di frequenza rilasciato dagli ‘erogatori di formazione’ e recante il numero delle ore dedicate all’aggiornamento professionale;

c) la partecipazione all’aggiornamento professionale SPC è misurata in ragione di n. 1 credito formativo per ogni ora.

2. Con appositi accordi e convenzioni stipulate, FNOVI ed Università possono stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti SPC e universitari.

ARTICOLO 5 (Contenuti dell’obbligo di aggiornamento professionale)

1. Ogni iscritto deve conseguire un ammontare di crediti formativi, per ogni triennio di riferimento, pari a quelli previsti dal sistema ECM.

2. Nella valutazione - di competenza degli Ordini provinciali - dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo dei medici veterinari italiani, ai crediti acquisiti con il Sistema ECM sono sommati i crediti derivanti da attività di SPC di cui al precedente ARTICOLO 4 (Sviluppo Professionale Continuo - SPC).

3. Per tutto quanto riguarda esoneri o esenzioni si rimanda a quanto già previsto dal sistema ECM

4. Il rilascio della certificazione relativa al proprio status formativo (comprensiva sia dei crediti acquisiti con il sistema ECM che di quelli riconosciuti al sistema SPC), su richiesta dell'iscritto, compete agli Ordini provinciali.

ARTICOLO 6 (Adempimenti degli iscritti in osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale)

1. L'iscritto implementa il proprio portfolio formativo nello spazio a ciò dedicato presente sul portale della FNOVI.

2. I Consigli Direttivi degli Ordini provinciali procedono a campione alle opportune verifiche. Tale verifica è sempre essere effettuata in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale.

ARTICOLO 7 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, approvato dal Comitato Centrale FNOVI in data 26 ottobre 2019 e dal Consiglio Nazionale FNOVI in data 17 novembre 2019, nel rispetto dei termini previsti dal terzo comma dell'art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, è entrato in vigore in data 21 febbraio 2020.